

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Repubblica di San Marino, 26 giugno 2024

TRA

L'Associazione Bancaria Sammarinese (ABS) nella persona del Presidente Federico Gianni in rappresentanza degli Istituti di Credito della Repubblica di San Marino;

L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS) rappresentata dal Presidente Neni Rossini, dal Segretario Generale William Vagnini, dai Funzionari Romina Menicucci e Luca Barberini;

E

La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL), rappresentata dal Segretario Generale Enzo Merlini e dal Segretario Confederale William Santi;

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS) rappresentata dal Segretario Generale Milena Frulli e dal Segretario Generale Aggiunto Gianluigi Giardinieri;

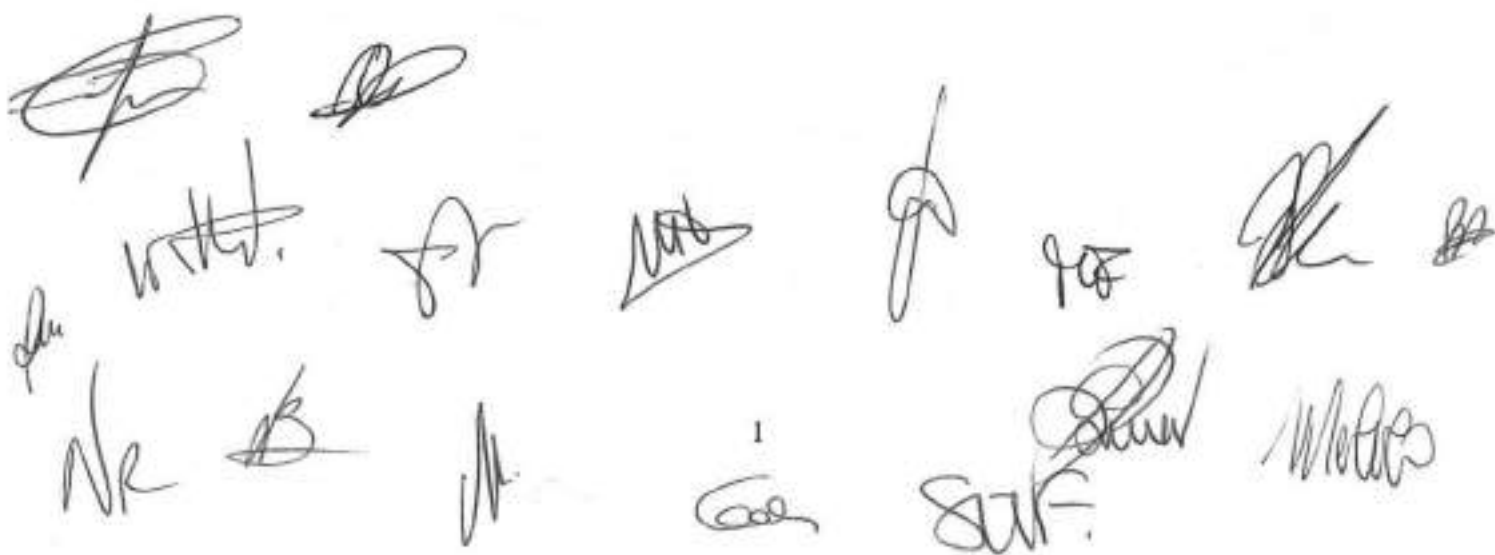
L'Unione Sammarinese dei Lavoratori (USL) rappresentata dal Segretario Generale Francesca Busignani;

COADIUVATI

dalla Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi (FUCS) della CSdL rappresentata dal Segretario di Federazione Stephane Colombari e dai Funzionari Matteo Missiroli e Diego Moretti;

dalla Federazione Costruzioni e Servizi (FCS) della CDLS rappresentata dal Segretario di Federazione Nicola Canti e dal Funzionario Francesca Guiducci;

dalla Federazione Servizi Commercio (FSC) dell'USL rappresentata dal Segretario di Federazione Marco Santolini e dal Funzionario Ricardo Daniel Ceccoli;



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

si stipula il seguente contratto di lavoro:

Premessa

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Bancario (e relative tabelle economiche) ha validità per tutti gli Istituti di Credito e regola i rapporti fra gli Istituti di Credito stessi ed il personale impiegatizio ed ausiliario.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il "Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore bancario sammarinese" ha sostituito i singoli accordi aziendali in precedenza vigenti, ad eccezione di alcune condizioni peculiari e di miglior favore, riportate negli allegati propri di ciascun Istituto di Credito, e delle condizioni "ad personam" di miglior favore.

Le parti si danno atto altresì che per ogni eventuale futuro contenzioso sarà effettuato un tentativo di composizione, secondo quanto stabilito dall'allegato sulle "relazioni aziendali", prima del ricorso agli organi giurisdizionali.

Art. 1

Parte informativa

Ogni anno, preferibilmente entro il mese di giugno, nel corso di un apposito incontro, la Direzione Aziendale fornirà ai rappresentanti la Rappresentanza Sindacale Aziendale (di seguito anche denominata brevemente R.S.A.), che hanno facoltà di avanzare proprie osservazioni in merito, una informativa sugli argomenti di seguito elencati:

- le prospettive occupazionali di massima;
- i programmi dei corsi di formazione;
- la rotazione del personale;
- i trasferimenti del personale, indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale;
- l'inquadramento professionale dei dipendenti e la loro suddivisione per aree, uffici, ecc.;
- le misure tecniche, logistiche ed organizzative adottate compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza;
- i criteri di sicurezza attiva e passiva in essere a tutela del personale;
- l'andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi dati di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all'anno successivo;
- la revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico, alle nuove opportunità di mercato, al miglioramento della qualità dei servizi offerti, ecc..

L'incontro oggetto del presente articolo ha come comune obiettivo il continuo miglioramento dei rapporti tra le parti e la condivisione di una azione di sviluppo e partecipazione alle problematiche aziendali.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a cluster of signatures on the right. A small number '2' is visible near the center.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Art. 2 Assunzione

a) Le assunzioni avvengono a norma di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di collocamento della manodopera.

b) Il piano delle assunzioni a termine o stagionali verrà illustrato di massima, annualmente dalla Direzione Aziendale alla R.S.A. entro il mese di luglio.

Le assunzioni a tempo determinato non potranno avere una durata superiore a 24 mesi, anche se effettuate in più periodi, e non potranno eccedere il 16% dell'organico dei dipendenti in pianta stabile. I limiti di durata e di percentuale di cui sopra non si applicano nei casi di dipendenti assunti in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Nel caso in cui la Direzione Aziendale non intenda richiedere il rinnovo o la proroga del contratto a tempo determinato è tenuta a darne comunicazione al lavoratore almeno 10 giorni prima del termine del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'assunzione a termine dovesse superare il limite dei 24 mesi vale quanto disposto dall'art. 12 della legge 17.02.61 n. 7.

c) L'azienda si impegna a dare la priorità in caso di assunzione a tempo indeterminato, a parità di inquadramento, agli attuali lavoratori occupati a tempo determinato, a parità di requisiti e ritenuti idonei.

d) L'assunzione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificando:

1. la data di assunzione in servizio;
2. la categoria e la qualifica o l'eventuale grado;
3. la durata del periodo di prova;
4. il trattamento economico;
5. la durata del contratto (se trattasi di assunzione a tempo determinato).

Contestualmente sarà consegnata al nuovo assunto una copia del vigente Contratto di Lavoro, un estratto delle eventuali garanzie assicurative vigenti e copia della normativa interna riguardante i regolamenti interni organizzativi e di comportamento nonché copia della normativa antiriciclaggio.

Nota a verbale:

L'assunzione del dipendente in sostituzione di "personale assente con diritto alla conservazione del posto" deve avvenire con comunicazione formale nella quale vi sia esplicita menzione di tale modalità di assunzione, il riferimento nominativo del dipendente sostituito e la durata del periodo di sostituzione. Nel caso di assunzioni effettuate per far fronte ai normali permessi ordinari previsti dal presente contratto di lavoro, si deroga la comunicazione del riferimento nominativo del dipendente sostituito.

Nel caso di dipendenti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato per almeno 18 mesi in uno o più periodi nell'ambito degli ultimi 24 mesi, l'eventuale successivo periodo di assunzione che comporti il superamento dei 24 mesi complessivi, anche se ha come motivazione la sostituzione di "personale assente con diritto alla conservazione del posto", determina ugualmente il diritto all'assunzione in pianta stabile.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity, typical of informal or internal administrative documents. Some appear to be initials, while others are more complete names or signatures.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

- Impiegati di IV liv. (capo ufficio): impiegati che, oltre a svolgere le mansioni già previste per i livelli inferiori, prevalentemente svolgono attività che richiedono una adeguata preparazione professionale, con autonomia decisionale nei limiti e negli ambiti previsti dalle direttive impartite dalla Direzione, in base ai vari ordini di servizio.

I responsabili di Agenzia o CED aventi almeno 3 dipendenti compreso il responsabile.

- Quadri: coloro che, oltre a svolgere le mansioni già previste per i livelli inferiori, prevalentemente svolgono attività che richiedono una elevata preparazione professionale, con autonomia decisionale nei limiti e negli ambiti previsti dalle direttive impartite dalla Direzione, in base ai vari ordini di servizio. I responsabili di Agenzia aventi in organico almeno 4 dipendenti compreso il responsabile.

Art. 7

Orario di Lavoro

L'orario di lavoro è pari a 36 ore e 30 minuti settimanali, distribuiti secondo le esigenze del servizio su 5 giorni dal lunedì al venerdì; o su 6 giorni dal lunedì al sabato mattina (6 giorni x 6 ore, per un totale di 36 ore settimanali a parità di retribuzione), attraverso orario continuato, ferma restando la volontarietà del singolo dipendente, garantendo comunque la funzionalità del servizio.

Sono esclusi da tale disposizione i responsabili di agenzia.

L'orario giornaliero è definito dall'azienda ed entra in vigore entro 5 giorni dalla comunicazione ai dipendenti.

Di massima l'inizio dell'orario di lavoro è fissato alle ore 8,00 ed il termine alle ore 18,00, e potrà essere prorogato fino alle ore 20,00, utilizzando turni continuativi, qualora condizioni oggettive di mercato lo richiedessero, ferma restando la volontarietà del singolo dipendente, garantendo comunque la funzionalità del servizio.

L'intervallo meridiano non può essere inferiore ad un'ora e superiore a un'ora e trenta minuti.

Sono fatte salve condizioni diverse o di miglior favore, riportate negli accordi allegati dei singoli Istituti di Credito, in cui sono previsti orari di lavoro settimanali diversi rispetto a quello indicato al primo comma del presente articolo.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 42 ore.

Chiarimento a verbale:

Le Parti concordano che l'orario di lavoro distribuito su 6 giorni dal lunedì al sabato mattina (6 giorni x 6 ore, per un totale di 36 ore settimanali a parità di retribuzione) non costituisce un turno e quindi al dipendente non compete alcuna indennità di turno.



6

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Art. 8

Orario di sportello

Gli orari di sportello sono fissati dalla Direzione Aziendale, nell'ambito degli orari e dell'intervallo indicato all'articolo precedente, e la loro durata non può comunque essere protratta oltre il limite entro il quale devono essere garantite le normali procedure di apertura e chiusura giornaliera. La R.S.A. ha facoltà di chiedere un incontro per verificare congiuntamente alla Direzione tali tempi di apertura e chiusura. Qualora venga superato il monte ore di cui all'art. 11 (lavoro straordinario) la R.S.A. potrà richiedere un apposito incontro alla Direzione Aziendale per verificare le motivazioni che vi hanno dato luogo e ha facoltà di avanzare proposte.

Art. 9

Lavoro in turni

È facoltà dell'azienda, previa comunicazione alla R.S.A., distribuire in turni continuativi l'orario di lavoro settimanale nei termini indicati all'art. 7.

Al personale che compie turni continuativi dal lunedì al venerdì, con orario superiore alle 6 ore, va concessa una pausa retribuita di 30 minuti nella giornata, con modalità organizzative aziendali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.

Al personale che lavora in turni continuativi, laddove previsti, compete una indennità di turno nelle seguenti misure giornaliere:

con decorrenza:	1/1/2023	1/1/2024	1/1/2025
indennità giornaliera €	6,59	6,79	6,89

Tale indennità va liquidata, a ciascun dipendente, in ragione del numero dei giorni in cui ha effettuato turni; esse non vanno comprese nel computo della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del premio di produzione.

Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche (CED).

Premesso quanto previsto al 3° comma dell'art. 7 per gli operatori in titoli i turni giornalieri continuativi non possono avere termine dopo le ore 22,30.

Art. 10

Part-time

L'Azienda dichiara la propria disponibilità a prendere in considerazione rapporti di lavoro a tempo parziale secondo quanto disposto delle norme vigenti.

In tal senso verrà data precedenza ai dipendenti in forza, disponibili a svolgere tale orario di lavoro.

Per orario di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Esso ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno, e in risposta a possibili esigenze individuali dei dipendenti compatibilmente con le esigenze di servizio.

[Area con firme e iniziali dei rappresentanti sindacali e aziendali]

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

I trattamenti normativi e retributivi previsti dal presente contratto spettano ai dipendenti a part-time in misura proporzionale al regime di orario prestato rispetto al normale orario di lavoro.

Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, scatti di anzianità, malattia, automatismi e preavvisi, la minore durata della prestazione di lavoro a tempo parziale (part-time) è equiparata a quella a tempo pieno e non determina un correlativo slittamento (spostamento in avanti), in misura proporzionale, di tutte le anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato come segue:

- consensualità di entrambe le parti;
 - possibilità di reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno tramite accordo.
- Qualora per casi eccezionali vi sia un prolungamento di orario di lavoro, tale eccedenza viene retribuita con una maggiorazione del 20%.

Nel caso in cui il prolungamento dell'orario di lavoro part-time stipulato in origine divenga una esigenza costante per l'azienda, nel rispetto delle norme vigenti è necessario procedere alla ridefinizione dell'orario di lavoro part-time stesso.

Art. 11

Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate di norma entro un limite massimo di 120 ore pro-capite per anno solare, superabile tramite accordo con la R.S.A.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con una maggiorazione pari al 25% della tariffa oraria, salvo deroghe previste negli allegati aziendali.

L'Azienda è tenuta a trasmettere semestralmente alla R.S.A. e per conoscenza alle OO.SS. il monte ore effettuato.

Per quanto riguarda la definizione dello straordinario e le conseguenti maggiorazioni economiche orarie per l'eventuale lavoro straordinario notturno e festivo sono valevoli le norme previste dalla Legge n° 7 del 17 Febbraio 1961.

Nota a verbale:

Ai soli fini del calcolo del lavoro straordinario la retribuzione mensile si ottiene dividendo per 12 l'intera retribuzione annua lorda (comprese la 13a e la 14a, escluse le varie indennità, il conguaglio maggiorazione contrattuale, il premio di produzione e l'indennità di anzianità). La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 158.

Art. 12

Banca delle ore

Si conviene di istituire la "banca delle ore" per consentire all'azienda di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.

Tali prestazioni aggiuntive fino a 36 ore rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio con permessi retribuiti il cui godimento va stabilito con la Direzione aziendale in quanto deve essere compatibile con le esigenze di servizio.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are varied in style, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations. There are approximately 10-12 distinct marks.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Le ore di permesso così maturate vanno godute di norma entro l'anno solare e, in via eccezionale, comunque non oltre i primi tre mesi dell'anno successivo.

Qualora si verifichi l'impossibilità al recupero richiesto dal dipendente, a causa delle esigenze di servizio, le ore effettuate dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Dopo il superamento delle suddette 36 ore l'Azienda d'accordo con il lavoratore può scegliere se proseguire il meccanismo della banca delle ore o chiedere la maggiorazione dello straordinario. In quest'ultimo caso dette ore vanno computate nel limite delle 120 ore.

Nota a verbale:

Come già indicato nel primo comma, le prestazioni aggiuntive sono riferite al solo "orario giornaliero"; sono quindi escluse dal presente istituto contrattuale le ore effettuate in giornate festive o comunque al di fuori dell'"orario giornaliero".

Art. 13

Ferie

Ogni anno al dipendente spetta di diritto, a norma della Legge n° 7 del 17/02/61 e successive modifiche, dal 1° gennaio al 31 dicembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie (periodo di ferie) durante la quale conserva integro il suo trattamento economico. La durata del periodo di ferie è così determinata:

- A) durante l'anno di assunzione, 1 giorno lavorativo quanti sono i mesi compresi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno (considerando come mese intero la presenza pari o superiore a 15 giorni di servizio al mese);
- B) dall'anno successivo fino al 5° anno = 24,5 giorni;
- C) dal 6° fino al 10° anno = 27 giorni;
- D) oltre = 30 giorni.

Ai lavoratori con orario di lavoro distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato mattina (6 x 6), vanno riconosciuti, su base annuale, i seguenti periodi di ferie:

- E) dall'anno successivo fino al 5° anno = 29 giorni;
- F) dal 6° fino al 10° anno = 32 giorni;
- G) oltre = 36 giorni.

Per i lavoratori con orario di lavoro distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato mattina, le ferie maturate vengono riproporzionate in relazione ai mesi di lavoro effettivamente prestato con tali modalità.

Nei suddetti periodi sono comprese le tre giornate di ex festività e il pomeriggio dell'ultimo giorno di carnevale. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore riportate negli allegati propri di ciascun Istituto di Credito.

I periodi di ferie sono definiti dall'Azienda su proposta dei dipendenti tenendo conto delle esigenze di servizio e si intenderanno accolti se non interverrà una rettifica entro il mese di maggio. Gli stessi potranno essere modificati dall'Azienda per sopravvenute esigenze di servizio.

I periodi di ferie programmati relativamente ai primi 5 mesi dell'anno si intenderanno tacitamente confermati salvo che l'azienda non comunichi una eventuale variazione con un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di inizio del periodo di ferie stesso.



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

L'Azienda potrà richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese derivanti dalla interruzione che il dipendente dimostri di aver sostenuto.

Il suddetto rimborso spetta anche in caso di spese sostenute in conseguenza allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato, ivi comprese le eventuali penali per disdetta anticipata.

I giorni di accertata malattia e/o infortunio intervenuti nel corso delle ferie, non sono computati quali giorni di ferie.

Art. 14 **Festività**

Si richiama la legge 18.12.1990 n° 152. Si precisa inoltre che sono mantenute festive la giornata lavorativa antecedente il Santo Natale e quella antecedente il primo giorno dell'anno.

Nel caso in cui la chiusura dovesse superare i 4 giorni continuativi le parti si incontreranno entro il mese di settembre per definire l'apertura di tutte e/o alcune filiali, il numero dei dipendenti interessati e la durata della prestazione lavorativa che, nel caso del 24 dicembre sarà limitata fino alle ore 14,00, questo al fine di assicurare la continuità del servizio alla propria clientela.

Le ore lavorate saranno remunerate con la maggiorazione del 115% se svolte in giornate non festive, con la maggiorazione del 225% se trattasi del 24 Dicembre o di giornata festiva.

Art. 15 **Permessi retribuiti e non retribuiti**

È in facoltà della Azienda accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria, per gravi motivi di indole privata e familiare o comunque quando sussistono giustificate e serie cause, con o senza retribuzione a giudizio dell'Azienda.

Sono previsti due giorni di permesso retribuito in caso di nascita figli, lutto familiare per il coniuge e i parenti di 1° e 2° grado. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore riportate negli allegati propri di ciascun Istituto di Credito.

Per quanto concerne i permessi non retribuiti per assistere i figli minori di età si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 14/9/2022 n.129 e s.m.i..

Ai dipendenti con figli o equiparati a carico, portatori di handicap, verrà erogata annualmente la somma di:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 1.190,41
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 1.226,12
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 1.244,52

A tal fine l'interessato dovrà presentare idonea certificazione medica.

Tale erogazione assorbe eventuali contributi già corrisposti in sede aziendale allo stesso titolo. A favore delle famiglie con a carico portatori di gravi handicap permanenti si riconoscono permessi retribuiti in base a quanto disposto dalla Legge n. 14/9/2022 n.129 e s.m.i..

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Art. 16

Congedo Matrimoniale

Il congedo matrimoniale può essere usufruito una sola volta in occasione del rito civile o di quello religioso ed è fissato in giorni 14 lavorativi retribuiti, non computabili nel periodo di ferie annuale.

Art. 17

Diritto allo studio

Sono riconosciuti per gli studenti lavoratori 8 giorni di permesso retribuito nell'anno solare, una tantum, in occasione del conseguimento di diploma o di laurea.

Sono riconosciuti per gli studenti lavoratori 30 giorni di permesso non retribuito nell'anno solare una tantum in occasione del conseguimento del diploma di laurea o laurea breve.

Per gli studenti universitari l'Azienda riconosce 2 giorni di permesso retribuito per ciascun esame. È obbligo del dipendente attestare con certificazione che l'esame sia stato effettivamente sostenuto. Le richieste di tali permessi vanno presentate con almeno 15 giorni d'anticipo.

Art. 18

Aspettativa

A richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono previsti periodi di aspettativa per gravi motivi personali o familiari fino ad un massimo di 12 mesi nell'arco di 5 anni, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità e, comunque, soltanto dopo che il dipendente abbia usufruito delle ferie.

È facoltà del dipendente chiedere che l'aspettativa cessi ancor prima del termine fissato per rientrare in servizio.

L'aspettativa potrà essere concessa ad un numero massimo di dipendenti pari al 4% del personale in pianta stabile e comunque in misura non inferiore ad una unità.

Art. 19

Assenze

Il dipendente che non può presentarsi in servizio deve darne immediato avviso alla Direzione, al proprio Responsabile od ai Servizi interni preposti, giustificando l'assenza. Qualora l'assenza sia motivata da malattia o infortunio il dipendente o chi per esso dovrà inoltre presentare regolare certificato medico non oltre il terzo giorno. L'assenza ingiustificata prolungatasi per 3 giorni consecutivi può dar luogo a licenziamento.

Art. 20

Conservazione del posto di lavoro

Nel caso di interruzione dal servizio per malattia od infortunio, il dipendente che ha conseguito la nomina in pianta stabile ha diritto alla conservazione del posto, alla retribuzione integrale, alle indennità ed agli assegni familiari per il periodo previsto dalle norme di legge vigenti (Legge 27/10/72 n. 34).

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are clearly legible, while others are stylized or partially obscured. There are approximately 15-20 distinct marks, including what appear to be full names and initials.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Art. 21

Azioni civili e penali

Qualora nei confronti del lavoratore, venga notificata comunicazione giudiziaria ovvero esercitata azione penale per fatti od atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio od incarichi affidatigli, l'Azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a nominare un legale di fiducia, assume a proprio carico le spese giudiziarie comprese quelle di assistenza legale.

Al dipendente, al quale è accordata la tutela di cui sopra, che sia privato della libertà personale, va conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione, salvi i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato ovvero la parte lesa si costituisca parte civile nei confronti del dipendente, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Azienda.

Il lavoratore che si trovi in condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'Azienda. Le tutele del presente articolo si applicano al lavoratore, anche successivamente alla cessazione del rapporto, qualora si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le tutele del presente articolo non si attuano (quindi non vanno concesse, ovvero se già concesse, decadono dall'origine) in presenza di azioni penali conseguenti a fatti od atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'Azienda ed in tutti i casi in cui si ravvisi nel comportamento del dipendente una situazione di conflitto con l'Azienda stessa. In tal caso l'Azienda si riserva di intraprendere le azioni che riterrà più opportune.

Le Parti stipulanti convengono che l'azienda terrà a proprio carico l'onere per la copertura, anche con assicurazione, della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri e degli altri lavoratori esposti al rischio medesimo.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti il presente contratto convengono nel ritenere che le conseguenze di fatti aleatori, imprevisi ed imprevedibili, connessi alla stessa complessa disciplina del credito, non debbono assolutamente attribuirsi all'operatore di fatto della gestione del rischio, rientrando esse piuttosto, in misura largamente prevalente, nel rischio di impresa.

Art. 22

Obbligo non eludibile

In presenza di obbligo di prestare servizio non eludibile verso il proprio Stato, il dipendente, a norma della legge n° 32 del 29/4/81 e successive modifiche, mantiene la garanzia del posto di lavoro.

Art. 23

Gravidanza e puerperio

Ci si richiama alle leggi vigenti e precisamente: Legge 14/9/2022 n. 129 ed eventuali successive modifiche.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Art. 24 Diritti e doveri

Il dipendente ha il dovere di dare all'Azienda, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e diligente secondo le direttive impartite dalla Direzione Aziendale e le norme del presente Contratto.

Deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza del livello cui appartiene. Esso comunque è tenuto a coadiuvare e supplire i colleghi nelle varie incombenze, a seconda delle esigenze del servizio e delle conseguenti disposizioni della Direzione.

Il dipendente ha il dovere, altresì, di tenere una condotta uniformata a principi di dignità e moralità.

Inoltre il dipendente deve:

- a) osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio e rispettare gli obblighi sanciti dalla legge bancaria;
- b) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;
- c) non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue mansioni, né svolgere attività contrarie agli interessi dell'Azienda;
- d) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni estranee al servizio;
- e) non esplicare mansioni o attività che siano in contrasto anche indiretto con l'Azienda;
- f) non ritornare nei locali dell'Azienda o intrattenersi fuori dell'orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Direzione;
- g) non introdurre nei locali dell'Azienda, non destinati al pubblico, persone estranee al servizio;
- h) dedicare attività assidua e diligente nel disimpegno delle mansioni assegnate dalla Direzione che potrà a suo giudizio trasferire il dipendente da un ufficio all'altro e da sede a sede;
- i) comunicare all'Azienda eventuali cambiamenti di residenza.

Il dipendente ha diritto:

- alla riservatezza dei dati personali (mediante chiavi di accesso personali del PC, codici utente protetti da password personale, ecc.);
- alla tutela e rispetto della propria privacy.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, non sono ammesse (se non preventivamente comunicate alla R.S.A.) ed opportunamente pubblicizzate mediante comunicazione a tutti i dipendenti:

- riprese audio/video mediante le quali si possa rilevare l'operatività ordinaria dei dipendenti (anche se a fini di sicurezza);
- il monitoraggio delle comunicazioni del dipendente (memorizzazione di numeri telefonici, "log" o giornali di fondo cartacei o elettronici relativi alle connessioni telematiche interne ed esterne - es. intranet/internet - o attività svolte al terminale).

Il personale non può far parte di commissioni tributarie o di altri organismi fiscali ed accettare funzioni non confacenti all'attività di dipendente di Istituti di Credito, fatti salvi - in ogni caso - gli incarichi politici e sindacali.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Il personale addetto alla cassa o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l'obbligo di denunciare con la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze o deficienze che eventualmente si verificassero nella gestione dei valori affidati.

Per quanto attiene le responsabilità patrimoniali l'azienda si rivarrà nei confronti dei dipendenti solo per danni che avessero a derivare nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 25

Obblighi del personale

Il dipendente, la presenza del quale sia necessaria per la estrazione dei valori, in caso di assenza o di impedimento, deve garantire la disponibilità e la consegna delle chiavi e degli altri mezzi di apertura o chiusura necessari per le incombenze del caso.

Art. 26

Cariche pubbliche e sindacali

Si applicano le norme previste dalla legge 28/01/81 n° 5 e successive modifiche.

Art. 27

Mansioni temporanee superiori

Nel caso di sostituzione o di adibizione a mansioni superiori, autorizzate per iscritto dalla Direzione Aziendale, il lavoratore ha diritto a percepire, fin dal primo giorno, l'eventuale differenza di retribuzione rispetto al livello di inquadramento previsto dall'Azienda per il ruolo e la posizione da ricoprire. La retribuzione di riferimento sarà quella prevista dal contratto applicato al lavoratore incaricato della sostituzione, ovvero adibito a mansioni di livello superiore, e sarà commisurata alla paga base relativa al livello di inquadramento sopra indicato. Se la posizione da ricoprire prevede il grado di funzionario, con o senza procura, competono anche le altre componenti fisse della retribuzione eccetto gli scatti di anzianità.

Qualora l'assegnazione non sia stata determinata dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il dipendente acquisisce l'inquadramento previsto dall'Azienda per il ruolo e la posizione ricoperta dopo 4 mesi di svolgimento in via continuativa della mansione nell'arco di un semestre.

Art. 28

Formazione professionale

Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa ed un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze, in tema di metodi, strumenti e contenuti.

L'Azienda al fine di consentire una maggiore competenza professionale al personale, promuoverà annualmente corsi di formazione professionale ai quali i dipendenti sono tenuti a partecipare anche se svolti fuori territorio fermo restando quanto previsto al successivo art. 47. Programmi, modalità, criteri, finalità e durata formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali in apposito incontro da tenersi con cadenza almeno annuale, preferibilmente nell'ambito del primo trimestre.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per i dipendenti del settore bancario sammarinese

La partecipazione a corsi specialistici è rivolta al personale già addetto o destinato alle attività oggetto dei medesimi.

È convenuta la possibilità per l'Azienda di inviare i propri dipendenti presso altre aziende di credito al fine di qualificarne ulteriormente la preparazione professionale.

Premesso che le iniziative formative che le aziende mettono in campo hanno un valore per la crescita professionale dei dipendenti che va ad arricchire la loro esperienza lavorativa, previa comunicazione scritta alla R.S.A. i corsi di formazione professionale si potranno svolgere per il 50% fuori dal normale orario di lavoro. Le ore di formazione al di fuori del normale orario di lavoro saranno retribuite con il 50% del compenso ordinario, se queste saranno effettuate dal lunedì al venerdì, e con il 50% del compenso per il lavoro straordinario come previsto nell'articolo 11 se saranno svolte al sabato, alla domenica o in giorni di festività sammarinesi.

Il personale di nuova assunzione dovrà essere opportunamente informato anche mediante la consegna di dispense e materiale formativo riguardo alle norme e Leggi vigenti nella Repubblica di San Marino in materia di anti-riciclaggio, anti-usura, nonché delle disposizioni interne all'Istituto di Credito riguardo i criteri di sicurezza e di identificazione della Clientela, le norme in uso per l'operatività di cassa e di sportello; tale formazione dovrà prevedere almeno 2 giorni di corso.

Per il personale adibito ad attività di cassa o di front-office si prevede – oltre a quanto previsto al comma precedente – un affiancamento allo sportello da parte altro personale già formato per almeno 6 giorni.

Art. 29

Rotazione dei dipendenti

Per favorire il dipendente nella conoscenza di tutti i servizi bancari, nonché, per accrescere le capacità professionali, potrà essere programmata periodicamente la rotazione dei dipendenti tenendo presente le esigenze operative, nonché le esigenze espresse dagli interessati. I dipendenti possono chiedere di essere assegnati ad altre mansioni. Tale richiesta verrà accolta entro un anno compatibilmente con le esigenze di servizio. Nella fase della redazione del programma delle rotazioni, l'Azienda informerà la R.S.A.

Art. 30

Avanzamenti automatici impiegati

A far data dal 1° gennaio 2001 le parti concordano che gli avanzamenti automatici di carriera sono sostituiti da benefici economici equivalenti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti (avanzamento di livello e acquisizione del grado professionale ogni 7 anni) dai dipendenti assunti a tempo indeterminato, in servizio a tutto il 31/12/2000, o che abbiano svolto un periodo lavorativo minimo di almeno sei mesi entro il 31/12/2000.

Ai nuovi impiegati assunti in pianta stabile spettano due benefici economici, ognuno dei quali corrisponde alla differenza retributiva riferita ai due livelli immediatamente superiori rispetto a quello di inquadramento al momento dell'assunzione. Ciascuno dei due benefici suddetti sarà corrisposto ogni sette anni, salvo che il lavoratore ne abbia già goduto avendo acquisito il grado superiore per merito.



15

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Art. 31

Trattamento economico

Il trattamento economico mensile del personale prevede:

- a) stipendio base;
- b) scatti di anzianità;
- c) indennità di cui all'art. 37;

Vengono inoltre corrisposte annualmente:

- d) 13ma e 14ma mensilità;
- e) conguaglio maggiorazione contrattuale;
- f) indennità di anzianità.

Inoltre:

- a decorrere dall'esercizio 2010:
 - per i soli aventi diritto, l'elemento integrativo della retribuzione di cui all'articolo 40, 1° comma lettera a);
 - il premio di produzione di cui all'articolo 40, punto 2.

Art. 32

Salario di ingresso

I dipendenti nuovi assunti a tempo determinato o indeterminato percepiranno per un periodo di 18 mesi il seguente salario di ingresso:

- l'80% del trattamento economico per i primi 12 mesi;
- l'85% del trattamento economico per i rimanenti 6 mesi.

A decorrere dal 19° mese sarà corrisposto il 100% del trattamento economico.

L'azienda esonererà parzialmente o totalmente dal salario di ingresso il personale che ha già prestato servizio presso la stessa, fino al raggiungimento dei periodi sopraindicati.

I nuovi assunti saranno adeguatamente informati sul funzionamento dell'azienda e sul lavoro da svolgere con appositi corsi come meglio specificato nell'Art. 28.

Si precisa che l'indennità di rischio eventualmente corrisposta non è soggetta agli abbattimenti sopra indicati ma va erogata per intero.

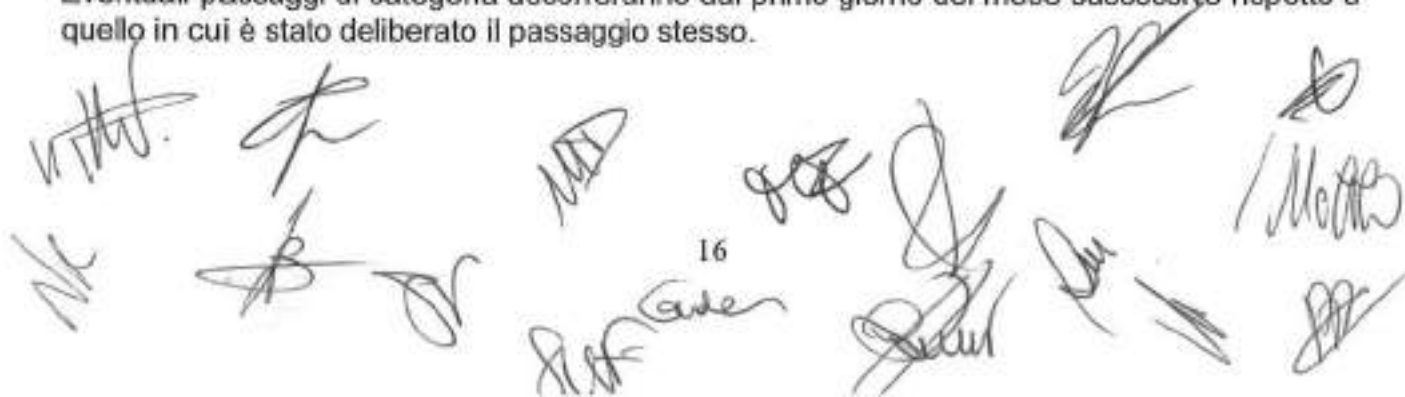
Art. 33

Retribuzione

La retribuzione è accreditata mensilmente con valuta fissa entro il giorno 27 di ciascun mese, a mezzo di buste paga o documenti equipollenti, consegnati entro il giorno 10 del mese successivo, dai quali devono risultare chiaramente gli elementi che la costituiscono nonché le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate. Eventuali differenze verranno accreditate entro il giorno 10 del mese successivo, sempre con valuta fissa 27 del mese, momento in cui viene consegnato il cedolino medesimo.

Se il 27 del mese è un giorno non lavorativo per l'Azienda, la retribuzione è corrisposta il primo giorno lavorativo antecedente a tale data.

Eventuali passaggi di categoria decorreranno dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui è stato deliberato il passaggio stesso.



16

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Art. 34

Stipendio base

Lo stipendio base spettante ad ogni dipendente è riportato nella tabella allegata.

Art. 35

Scatti di anzianità

Ai dipendenti spettano 13 scatti biennali di anzianità.

Gli scatti di anzianità sono aggiornati in base alla dinamica salariale di cui al successivo Art. 36 (vedi tabella allegata).

Ciascuno di detti aumenti compete al raggiungimento di ogni due anni di anzianità, a partire dalla data di assunzione o dal riconoscimento disposto dagli articoli relativi al periodo di prova e alle anzianità convenzionali, con effetto dal primo giorno del mese in corso.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore riportate negli allegati propri di ciascun Istituto di Credito.

Art. 36

Aumenti retributivi

Le Parti concordano che le tabelle retributive 2009 allegate al "Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore bancario sammarinese", nonché quelle specifiche applicate dalle singole aziende, hanno validità anche per gli anni dal 2010 al 2022.

Per gli anni successivi di durata del presente accordo (2023 – 2024 e 2025), le Parti concordano che tutte le voci economiche, salvo alcune eccezioni previste negli allegati aziendali, incluse le indennità descritte nel Contratto di Lavoro sono rivalutate nelle misure seguenti:

- 2023: 3,0%
- 2024: 3,0%
- 2025: 1,5%

Per l'anno 2022 le Parti concordano l'erogazione di un importo una tantum pari al 2,0%, calcolato sul totale annuo lordo percepito risultante dal modello IGR G redditi 2022 e relativo ricalcolo e conguaglio del TFR liquidato nel gennaio 2023, ai dipendenti in servizio al 31/12/2022.

Si precisa che da tale erogazione saranno esclusi coloro il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per fatto loro imputabile.

Art. 37

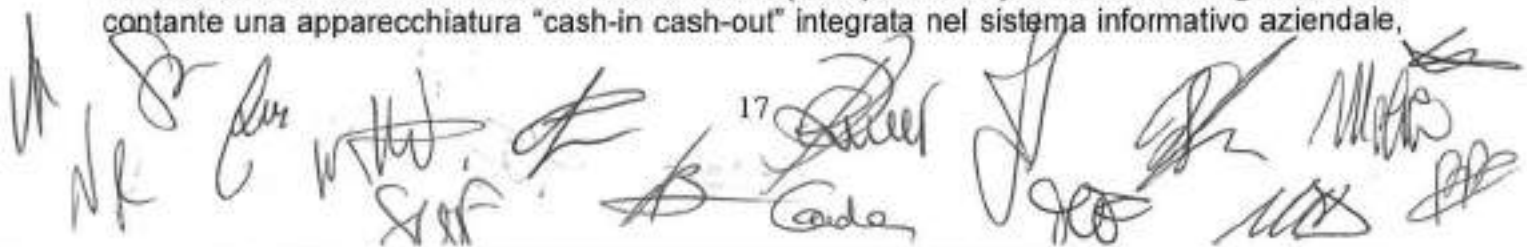
Indennità varie

Indennità di rischio

Al dipendente adibito alla mansione di terminalista cassiere è riconosciuta un'indennità di rischio mensile rivalutata in base alla dinamica salariale di cui all'Art. 36 e pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 260,81
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 268,63
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 272,66

Nel solo caso in cui il terminalista cassiere utilizzi principalmente per la custodia e gestione del contante una apparecchiatura "cash-in cash-out" integrata nel sistema informativo aziendale,



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

l'indennità di rischio mensile, rivalutata in base alla dinamica salariale di cui all'Art. 36, sarà pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 156,56
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 161,26
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 163,68

Indennità cassa valuta

Al dipendente adibito alla cassa valuta e titoli è riconosciuta una indennità di rischio mensile pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 116,62
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 120,12
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 121,92

Il dipendente adibito per periodi inferiori al mese a mansioni che comportano l'attribuzione delle indennità di rischio ha diritto di percepire la predetta indennità:

- in ragione del 50 % dell'importo mensile qualora si tratti di adibizione di durata non superiore a 10 giorni lavorativi da considerarsi nell'ambito del mese anche se frazionati in più periodi;
- in ragione dell'intero importo mensile nei casi di adibizione superiore a 10 giorni lavorativi da considerarsi nell'ambito del mese anche se frazionati in più periodi.

Indennità per locali sotterranei

Al dipendente in caso di lavori svolti in locali sotterranei è dovuta una indennità pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 49,51
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 51,00
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 51,77

Le indennità sopra indicate sono dovute per 12 mensilità, pertanto non vanno comprese nel computo della 13a e 14a mensilità e del premio di produzione.

Indennità di intervento

Al dipendente, per ogni intervento straordinario al di fuori dell'orario di lavoro come ad esempio l'attivazione dei sistemi di allarme o di altro evento imprevisto e imprevedibile presso la sede principale, di una delle agenzie o di una qualsiasi altra dipendenza, è dovuta una indennità pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 27,51
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 28,34
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 28,77

oltre a una retribuzione maggiorata dello straordinario, pari alle ore effettivamente prestate. In ogni caso tale retribuzione non potrà essere inferiore a due ore di lavoro straordinario. Anche tale indennità non va compresa nel computo della 13a e 14a mensilità e del premio di produzione.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Art. 38

Attribuzione delle indennità

L'incarico per cui è dovuta la corresponsione di una o più delle indennità di cui all'Art. 37 verrà conferito e revocato con lettera dell'Azienda.

Art. 39

Tredicesima e Quattordicesima mensilità

Le due mensilità sopra richiamate all'art. 31 lettera d) (tredicesima e quattordicesima) competono ognuna in misura pari alla normale mensilità spettante per il mese di dicembre e vengono corrisposte entro il 20 del predetto mese.

Art. 40

Premio di produzione

1) Con decorrenza dall'esercizio 2010, si conviene quanto segue:

a) la quota – pari al 100% di una retribuzione mensile – riveniente dal preesistente premio di produzione sarà corrisposta soltanto ai dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12/2009 nonché ai dipendenti in servizio a tempo determinato alla data del 31/12/2009 (o che comunque abbiano prestato servizio prima del 31/12/2009 anche se assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2009), con la voce "elemento integrativo della retribuzione" (rivalutabile in base alla dinamica salariale), nel mese di maggio dell'anno successivo a quello di competenza. L'importo relativo all' "elemento integrativo della retribuzione" verrà considerato per il calcolo del "conguaglio maggiorazione contrattuale" di cui all'Art. 41 e nella "retribuzione annua" per il conteggio dell'indennità di anzianità di cui all'Art. 42;

b) la restante quota – pari al 50% di una retribuzione mensile – riveniente dal preesistente premio di produzione confluirà nel nuovo premio di produzione che sarà erogato a tutti i dipendenti, qualora siano raggiunti gli obiettivi indicati nel prospetto sotto riportato, nelle misure ivi previste.

2) Nuovo premio di produzione in vigore dall'esercizio 2010

Con decorrenza dall'esercizio 2010, il premio di produzione – che sarà corrisposto entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento – risulterà collegato:

- al raggiungimento degli obiettivi indicati nel prospetto sotto riportato e sarà determinato in base all'incremento del Margine Operativo Lordo per dipendente (di seguito anche MOL/D), registrato nell'esercizio di riferimento, rispetto alla percentuale media di incremento del Margine Operativo Lordo Medio per dipendente (MOLM/D) rilevato nei due esercizi precedenti (fatte salve le eccezioni di seguito indicate);

- alla effettiva presenza in servizio del dipendente.

Come risulta dal prospetto di seguito riportato, il nuovo premio di produzione prevede:

- un obiettivo base, di riferimento, denominato PERFORMANCE, che consente il recupero integrale del 50% della retribuzione mensile riveniente dal vecchio premio di produzione;

- tre livelli di OVER PERFORMANCE;

- due livelli di UNDER PERFORMANCE;

- un livello di UNDER PERFORMANCE che non comporta l'erogazione del premio.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Per PERFORMANCE si intende l'obiettivo base che viene raggiunto quando la percentuale di incremento del MOL/D per dipendente registrata nell'esercizio di riferimento è => alla percentuale media di incremento dei MOL medi per dipendente rilevati nei due esercizi precedenti, fatte salve le eccezioni indicate in calce.

Tipo PERFORMANCE	Obiettivo conseguito	Ammontare del Premio di Produzione
Under Performance	< 50% della performance	Nessun premio
Under Performance	=> 50% della performance	25% di una mensilità
Under Performance	=> 75% della performance	42,5% di una mensilità
PERFORMANCE	=> 100% della performance	50% di una mensilità
Over Performance	=> 150% della performance	75% di una mensilità
Over Performance	=> 175% della performance	92,5% di una mensilità
Over Performance	=> 200% della performance	100% di una mensilità

Le parti convengono inoltre che, ai fini del computo della percentuale media di incremento del MOL medio per dipendente, registrato nel biennio antecedente l'esercizio di riferimento, si procederà come segue:

- qualora nel predetto biennio risultino decrementi del MOL (cioè percentuali di incremento del MOL per dipendente con segno negativo) si farà riferimento alle prime due percentuali di incremento con segno positivo che si incontrano, procedendo a ritroso, sino all'esercizio 2006. Se nel periodo suddetto dovesse risultare una sola percentuale positiva, si applicherà soltanto detta percentuale;
- nel caso in cui le percentuali dovessero risultare tutte negative dal 2006 (decrementi), si farà luogo ad uno specifico incontro tra l'Azienda interessata e le Organizzazioni Sindacali firmatarie per concordare i nuovi parametri/obiettivi da raggiungere.

In ogni caso il nuovo premio di produzione verrà corrisposto con riferimento all'effettiva presenza del dipendente sul posto di lavoro sulla base dei seguenti parametri:

- a) il 100% se la presenza effettiva del dipendente è uguale o superiore al 95% delle ore ordinarie lavorabili nell'anno;
- b) il 50% se la presenza effettiva del dipendente è uguale o superiore all'80% delle ore ordinarie lavorabili nell'anno;
- c) nel caso in cui la presenza effettiva del dipendente sia inferiore all'80% suddetto esso non matura il diritto a percepire il premio di produzione.

Il premio di produzione non sarà corrisposto qualora al dipendente sia stato applicato – nell'anno di riferimento del premio stesso – un provvedimento disciplinare superiore alla diffida. La Direzione Aziendale comunicherà in forma scritta alla R.S.A., entro il mese di maggio di ciascun anno, l'importo del MOL (Margine Operativo Lordo) relativo all'anno precedente, il numero di dipendenti in forza al 31/12 (Dipendenti al 31/12) e l'importo del "MOL per dipendente" risultante.

Chiarimenti a verbale:

La "presenza effettiva" del dipendente corrisponde alle ore effettivamente lavorate nell'anno.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Pertanto, la "presenza effettiva" si calcola sottraendo le assenze di ciascun dipendente dal totale delle ore ordinarie lavorabili nell'anno (Nota 1).

Non si considerano assenze solo quelle effettuate per "banca delle ore", ferie, permessi retribuiti previsti dal presente contratto e/o negli allegati contrattuali riferiti a singole aziende di credito, permessi sindacali ed infortuni sul lavoro.

Ai fini del calcolo della "presenza effettiva" si terrà conto anche delle ore di straordinario effettuate dal dipendente, fino ad un massimo di 100 ore.

(Nota 1) Le ore lavorabili nell'anno sono quelle previste dall'articolo 7 e/o negli allegati contrattuali riferiti a singole aziende di credito; per i rapporti di lavoro part-time le ore ordinarie lavorabili saranno calcolate tenendo conto della riduzione oraria prevista per ogni singolo dipendente interessato.

Con riferimento al calcolo del "MOL/D", le parti concordano che tale valore si ottiene dividendo il MOL (Margine Operativo Lordo) per il "numero di dipendenti in forza al 31/12" (Dipendenti al 31/12).

Riguardo al calcolo del MOL (Margine Operativo Lordo) le parti precisano che in tale valore non saranno compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti a Fondi Rischi, le imposte e tasse, gli oneri e proventi straordinari.

Le parti concordano che il calcolo del "numero di dipendenti in forza al 31/12" (Dipendenti al 31/12) si otterrà considerando il numero di lavoratori dipendenti in forza al 31/12 dell'anno di riferimento (come da tabulato dell'Ufficio del Lavoro), sottraendo da tale valore i dipendenti in aspettativa ed i distaccati in uscita e aggiungendo i dipendenti distaccati in ingresso.

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2) del presente articolo le Parti, al fine di una condivisione univoca del meccanismo di calcolo del premio di produzione che si applicherà a partire da quello relativo al 2024 da erogare nel 2025, sottoscrivono l'esempio di cui all'allegato A) che ricomprende diverse casistiche ed anche la descrizione letterale del procedimento stesso.

Art. 41

Conguaglio maggiorazione contrattuale

E' previsto un conguaglio da corrispondersi nel mese di dicembre, con una maggiorazione del 6,5% del trattamento economico globale annuo lordo, calcolato sulle voci retributive fisse mensili, sul premio di produzione percepito e, per gli aventi diritto, sull'elemento integrativo della retribuzione di cui all'articolo 40 – con esclusione dell'indennità di rischio, degli assegni familiari e relativa integrazione – a titolo di compensazione forfettaria di eventuali migliori trattamenti previsti dalle leggi della Rep. di S. Marino nonché, a titolo di contributo corrisposto dall'azienda a favore dei dipendenti per la stipulazione di una polizza di assicurazione di rendita vitalizia al fine di integrare il trattamento pensione erogato dalla Rep. di S. Marino.



21

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Art. 42

Indennità di anzianità

In conformità al disposto delle leggi 17/2/61 n° 7 e 13/3/1984 n° 29 e successive eventuali modifiche si conviene che l'indennità di anzianità viene sostituita da un trattamento ricorrente annuale, liquidato entro il 31 gennaio dell'anno successivo sulla base della retribuzione lorda annua divisa per 12. Ai fini in parola la retribuzione annua è costituita dai seguenti emolumenti:

- stipendio base
- scatti di anzianità
- 13a mensilità
- 14a mensilità e, ove spettino, - premio di produzione
- conguaglio maggiorazione contrattuale
- indennità varie
- elemento integrativo della retribuzione, di cui all'articolo 40, punto 1/a.

Nota a verbale

Gli eventuali effetti di trascinamento saranno quantificati ed annullati, mantenendo comunque nella sostanza i valori retributivi annuali prima dell'applicazione degli aumenti concordati e di competenza.

Art. 43

Assunzioni e dimissioni in corso di anno

Al dipendente in ruolo, assunto o cessato dal servizio durante l'anno o che nell'anno cessi di essere regolato dalla disciplina del presente contratto, oppure che nell'anno resti assente dal servizio perché in aspettativa, oppure utilizzi nell'anno permessi non retribuiti, sotto qualsiasi forma o per qualsiasi natura, la 13.ma e 14.ma mensilità, il conguaglio maggiorazione contrattuale e, ove spettanti, l'elemento integrativo della retribuzione e/o il premio di produzione saranno corrisposti per tanti 12.mi quanti sono i mesi effettivamente prestati durante l'anno.

Non sono considerati assenza dal servizio l'assenza per ferie, congedo matrimoniale, malattia o infortunio, gravidanza e puerperio.

Art. 44

Anzianità convenzionali

Al dipendente in possesso di laurea o diploma universitario o laurea breve o titolo estero equipollente riconosciuto come tale dagli organismi statali preposti espressamente richiesto o comunque attinente alla mansione da svolgere all'atto dell'assunzione è riconosciuta agli effetti degli scatti biennali di anzianità e del trattamento delle ferie una anzianità convenzionale pari alla durata effettiva del corso con effetto dalla data di assunzione in ruolo.

Art. 45

Agevolazioni per studio

Al dipendente che dopo l'assunzione consegua il diploma di scuola media superiore o titolo equiparato l'Azienda conferirà un premio - una tantum - pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 298,50
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 307,46
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 312,07

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Al dipendente che dopo l'assunzione consegua la laurea o diploma universitario l'Azienda conferirà un premio – una tantum – pari a:

- con decorrenza 1/1/2023 Euro 918,03
- con decorrenza 1/1/2024 Euro 945,57
- con decorrenza 1/1/2025 Euro 959,75

Art. 46

Assicurazioni private

Il personale deve essere assicurato, con premio interamente a carico dell'azienda, contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività nell'arco dell'intera giornata secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.

I capitali da assicurare sono:

- per rischio di morte una somma pari a 3,5 volte (4,5 volte se per causa di servizio) la retribuzione annua;
- per rischio d'invalidità una somma pari a 4,5 volte (6 volte se per causa di servizio) la retribuzione annua.

I beneficiari devono essere il dipendente o, in caso di morte, i legittimi eredi o comunque le persone o gli Enti da lui designati.

È prevista una polizza KASKO a favore dei dipendenti che per l'espletamento dell'incarico affidato e preventivamente autorizzato dall'azienda utilizzino un mezzo di trasporto (autoveicolo o motoveicolo) di loro proprietà o di proprietà di familiari facenti parte del nucleo familiare e comunque identificato; il premio relativo è interamente a carico dell'azienda.

In caso di sinistro – nell'ambito dell'anno solare - la franchigia sarà a carico del dipendente stesso (Indipendentemente dalle responsabilità del sinistro), nelle misure seguenti:

0% in caso di primo sinistro;

50% in caso di secondo sinistro; 100% dal terzo sinistro in poi.

L'importo massimo rimborsabile (per sinistro) pari a € 24.000,00.

Art. 47

Missioni e trasferte

L'Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori dal territorio sammarinese secondo le seguenti modalità e spettanze:

1. il rimborso delle spese effettive di viaggio in treno in prima classe; in caso di viaggio in aereo, se autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica;
2. il rimborso chilometrico nelle misure di seguito indicate, aggiornate annualmente, nel caso in cui il dipendente, preventivamente autorizzato dall'Azienda, faccia uso della propria autovettura:

23

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Fino al 31/12/2023

Auto con cilindrata fino a 1000cc.	€ 0,35938 al Km
" " " fino a 1600 cc.	€ 0,41727 al Km
" " " oltre 1600 cc.	€ 0,48078 al Km

Fino al 31/12/2024

Auto con cilindrata fino a 1000 cc.	€ 0,37016 al Km
" " " fino a 1600 cc.	€ 0,42979 al Km
" " " oltre 1600 cc.	€ 0,49520 al Km

Fino al 31/12/2025

Auto con cilindrata fino a 1000 cc.	€ 0,37571 al Km
" " " fino a 1600 cc.	€ 0,43624 al Km
" " " oltre 1600 cc.	€ 0,50263 al Km

3. il rimborso delle spese effettive sostenute per il trasporto del normale bagaglio;
4. il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;
5. il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio;
6. una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori dal territorio nazionale, nella misura di:
 - con decorrenza 1/1/2023 Euro 55,01
 - con decorrenza 1/1/2024 Euro 56,66
 - con decorrenza 1/1/2025 Euro 57,51per ogni giorno di pernottamento fuori sede;
7. per la partecipazione ai corsi di formazione è dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio e delle spese di vitto e pernottamento, a piè di lista;
8. per esigenze di servizio il dipendente può essere temporaneamente inviato in trasferta dalla sua sede abituale di lavoro ad altra dell'azienda nel territorio.

Sono fatte salve disposizioni diverse previste nei singoli allegati aziendali.

Art. 48

Ambiente di lavoro

Per quanto attiene l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro si fa riferimento alla Legge n° 31 del 1998 e relativi decreti.

Art. 49

Diritti sindacali

I diritti sindacali sono disciplinati dalle Legge 9/5/2016 n° 59 e successive modifiche.



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO **per i dipendenti del settore bancario sammarinese**

Art. 50

Rappresentanza sindacale

I dipendenti hanno diritto di eleggere la R.S.A. di categoria quale organismo che li rappresenti sul luogo di lavoro.

La R.S.A. potrà essere composta da un membro ogni 20 dipendenti per ogni Organizzazione Sindacale, con un minimo di due e un massimo di cinque rappresentanti.

L'avvenuta costituzione della R.S.A. va comunicata alla Direzione della Banca.

Art. 51

Permessi sindacali

La R.S.A. ha diritto a permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I permessi sindacali previsti per la R.S.A. sono limitati ad un monte ore annuo calcolato in ragione di 1,15 ore annue per ogni dipendente e per ogni Organizzazione Sindacale.

La richiesta dei permessi va indirizzata alla Direzione della Banca.

Detti permessi potranno essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di 48 ore.

Le parti concordano sulla possibilità di consentire nell'ambito del plafond di cui sopra, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, anche ad un minimo di 2 dipendenti non appartenenti alla R.S.A. da individuare e comunicare all'Azienda ad ogni inizio anno, l'utilizzo di permessi per un massimo di 20 ore all'anno complessive in occasione dei Congressi Confederali o di Federazione. L'Azienda potrà autorizzare anche altri dipendenti a partecipare a tali assise compatibilmente con le esigenze aziendali, e comunque non più di 1 ogni 20 dipendenti.

Detti permessi potranno essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio e con un preavviso di 48 ore.

Nota a verbale

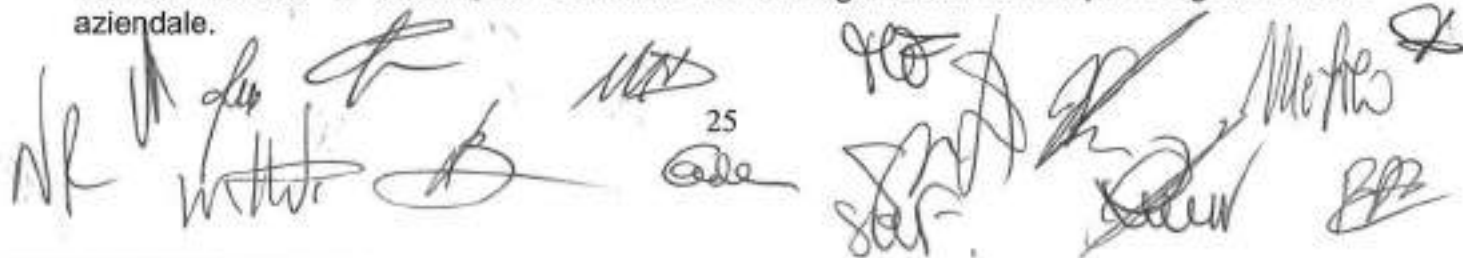
Le parti concordano che gli Istituti di Credito con un numero di dipendenti inferiore a 20 unità, in occasione dei rinnovi contrattuali, concederanno un numero di ore per permessi sindacali superiore a quello derivante dal semplice calcolo matematico, ferma restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, (assenza contemporanea di altri dipendenti per ferie, malattia, ecc.) da non detrarre dalle ore di permesso sindacale di cui al presente articolo.

Dal canto loro i dipendenti di tali Istituti bancari incaricati di seguire la trattativa si impegnano ad alternare la loro presenza e partecipazione per non creare disagio all'organizzazione aziendale.

Art. 52

Assemblee retribuite

Prevvia richiesta scritta della R.S.A., indirizzata alla Direzione con un preavviso di almeno 48 ore, i dipendenti possono riunirsi in assemblea, anche in presenza dei dirigenti sindacali, durante l'orario d'ufficio, usufruendo di locali messi a disposizione dall'Azienda per un massimo di 10 ore retribuite all'anno. In casi particolari le ore di assemblea saranno retribuite fino ad un massimo di 13 ore all'anno fermo restando che nel quadriennio non si debbono superare le numero 40 ore di assemblee retribuite. Va salvaguardata comunque l'organizzazione aziendale.



CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Art. 57

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per le motivazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 58

Decorrenza e durata

Il presente contratto, fermo restando la decorrenza degli effetti economici a far data dal 1° gennaio 2010 e di quelli normativi a far data dal 1° gennaio 2011, decorre dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Legge 59/2016 e scade il 31 dicembre 2025.

Il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto collettivo.

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto non è disdettabile prima della scadenza prestabilita dello stesso.

Art. 59

Vacanza contrattuale

Le parti convengono che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, a seguito di regolare disdetta effettuata da una delle parti, senza che sia intervenuto accordo, ai dipendenti sarà corrisposto a partire dal mese successivo, un aumento economico a titolo di vacanza contrattuale.

L'importo di tale elemento sarà pari al 50% dell'aumento contrattuale concesso l'anno precedente applicato agli elementi fissi della retribuzione mensile.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità cessa di essere erogata e viene assorbita.

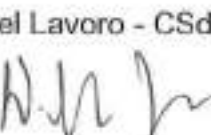
San Marino, 26 giugno 2024

Associazione Bancaria Sammarinese - ABS

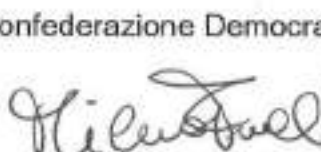
Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese - ANIS

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per i dipendenti del settore bancario sammarinese

Confederazione Sammarinese del Lavoro - CSdL

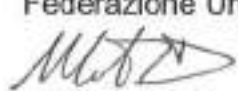
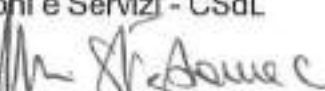
Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi - CDLS

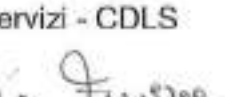
Unione Sammarinese Lavoratori - USL



Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi - CSdL

Federazione Costruzioni e Servizi - CDLS

Federazione Servizi Commercio - USL

Allegato A

Temperatura di calcolo prevista - Art. 49

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MCL	22.000.000,00	25.570.000,00	29.590.000,00	30.000.000,00	34.000.000,00	38.000.000,00	40.570.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	52.000.000,00	54.000.000,00	56.000.000,00	58.000.000,00	60.000.000,00
DIP 2012	80,00	85,30	86,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
MCL 120°	244.144,44	288.477,85	334.075,00	336.000,00	380.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00

Incremento/Decremento MCL *

OBIETTIVO

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
< 50%	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
> 50%	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
> 75%	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
> 100	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
> 150%	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
> 200%	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Modello di calcolo MCL positivo dopo MCL negativo

Nel caso in cui l'anno di riferimento presenti un MCL positivo dopo un anno con MCL negativa, la formula è la seguente:
 "MCL" = "MCL" / "ASSMCL"

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including "NR", "JCR", "MFA", and others.]

SPIEGAZIONE DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PRODUZIONE

Esempio di anni con percentuali positive:

2006

- Calcolare il **MOL/D**:
→ $\text{MOL} / \text{n. dipendenti (al 31/12)} = \text{MOL/D (2006)}$

2007

- Calcolare il **MOL/D**:
→ $\text{MOL} / \text{n. dipendenti (al 31/12)} = \text{MOL/D (2007)}$
- Calcolare l'incremento in % del MOL/D 2007 rispetto al MOL/D 2006:
→ $(\text{MOL/D 2007} - \text{MOL/D 2006}) / (\text{MOL/D 2006}) = \% \text{ di incremento}$

Es.

	2006	2007
MOL	22.000.000,00	25.500.000,00
DIP. 31/12	90,00	95,00
MOL / DIP.	244.444,44	268.421,05
incremento/decremento MOL/D		9,81%

2008

- Calcolare il **MOL/D**:
→ $\text{MOL} / \text{n. dipendenti (al 31/12)} = \text{MOL/D (2008)}$
- Calcolare l'incremento in % del MOL/D 2008 rispetto al MOL/D 2007:
→ $(\text{MOL/D 2008} - \text{MOL/D 2007}) / (\text{MOL/D 2007}) = \% \text{ di incremento}$

2009

- Calcolare il **MOL/D**:
→ $\text{MOL} / \text{n. dipendenti (al 31/12)} = \text{MOL/D (2009)}$
- Calcolare l'incremento in % del MOL/D 2009 rispetto al MOL/D 2008:
→ $(\text{MOL/D 2009} - \text{MOL/D 2008}) / (\text{MOL/D 2008}) = \% \text{ di incremento}$
- Fare la media matematica delle due % di incremento:
→ $(\% \text{ di incremento MOL/D 2006} + \% \text{ di incremento MOL/D 2007}) / 2 = \text{media \% dei due esercizi precedenti}$

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Es.

2007	2008	2009
25.500.000,00	28.500.000,00	30.000.000,00
95,00	96,00	100,00
268.421,05	296.875,00	300.000,00
9,81%	10,60%	1,05%
	9,81%	10,20%

$$(9,81\% + 10,60\%) / 2 = 10,20\%$$

OBIETTIVO per raggiungere la PERFORMANCE

Esempio di anni con percentuali negative:

2012

Dato che nel 2010 e 2011 la percentuale non è di incremento ma di decremento, per calcolare la media delle % si prendono come riferimento i primi due anni positivi andando a ritroso, nel caso di specie consideriamo il 2009 e il 2008.

Es.

2008	2009	2010	2011	2012
28.500.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	10.500.000,00
96,00	100,00	100,00	100,00	102,00
296.875,00	300.000,00	150.000,00	80.000,00	102.941,18
10,60%	1,05%	-50,00%	-46,67%	28,68%
9,81%	10,20%	5,83%	5,83%	5,83%

Quindi:

- Fare la media matematica delle due % di incremento positive:
 $\rightarrow (\% \text{ di incremento MOL/D } 2008 + \% \text{ di incremento MOL/D } 2009) / 2 = \text{media \% dei due esercizi positivi andando a ritroso}$
- La **percentuale media** rappresenta l'**OBIETTIVO** da raggiungere per ottenere la PERFORMANCE

Dopo aver trovato l'**OBIETTIVO** (anno 2008: 9,81%) che permette di raggiungere la PERFORMANCE, bisogna sviluppare i tre livelli di Under Performance e i tre livelli di Over Performance moltiplicando per le varie percentuali di seguito riportate.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Es. 2008

	< 50%	nessun premio	4,89%
	=> 50%	25% di una mensilità	4,90%
	=> 75%	42,5% di una mensilità	7,36%
OBIETTIVO	=> 100	50% di una mensilità	9,81%
	=> 150%	75% di una mensilità	14,71%
	=> 175%	92,5% di una mensilità	17,17%
	=> 200%	100% di una mensilità	19,62%

Modalità di calcolo: MOL positivo dopo MOL negativo:

Nel caso in cui l'anno di riferimento presenti un MOL positivo dopo un anno con MOL negativo, la formula è la seguente:

- Calcolare il **MOL/D**:
→ $\text{MOL} / \text{n. dipendenti (al 31/12)} = \text{MOL/D (2022)}$
- Calcolare l'incremento in % del MOL/D 2022 rispetto al MOL/D 2021
→ $(\text{MOL/D 2022} - \text{MOL/D 2021}) / \text{ASS}(\text{MOL/D 2021}) = \% \text{ di incremento}$

Es.

	2021	2022
MOL	-2.000.000,00	1.000.000,00
DIP. 31/12	100,00	107
MOL / DIP.	-20.000,00	9.345,79
Incremento/decremento MOL/D	-125,00%	146,73%
OBIETTIVO	166,07%	166,07%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "M. A.", "P.", "M. A.", "SAR", and others.

San Marino, ** ** 2024

Spettabile
Agenzia di Informazione Finanziaria
C.a. del Direttore, Dott. Nicola Muccioli
Sua Sede

Oggetto – Quadro normativo vigente in ambito AML e correlate responsabilità

Egregio Direttore,

nell'ambito della trattativa di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro dei Dipendenti Bancari è stato aperto un confronto tra le scriventi in ordine al nodo delle responsabilità per le quali, in forza del vigente quadro normativo AML, potrebbero essere chiamati a rispondere per causa di servizio i dipendenti dei soggetti designati.

Al termine di detto confronto le parti hanno convenuto di prevedere nell'Accordo di rinnovo il comune impegno a formalizzare una specifica istanza a codesta Agenzia di Informazione Finanziaria, al fine di discutere il nodo delle predette responsabilità, anche in ottica di sensibilizzare - per il tramite di quest'ultima - il Legislatore circa l'opportunità di rivedere il quadro normativo vigente.

Pertanto, su tali presupposti, siamo ad interessare la Sua cortese attenzione per chiedere di voler cortesemente accordare un incontro congiunto, al fine di valutare l'istituzione di un tavolo di lavoro volto all'approfondimento delle tematiche suddette.

Auspicando nell'accoglimento della presente istanza, porgiamo distinti saluti.

F.to

ABS

Federazione Servizi CDLS

Federazione Servizi CSDL

Federazione Servizi USL

[Handwritten signatures and initials are present below the typed text, including a large signature for ABS and several others for the federations and individuals.]

TABELLA GENERALE DELLE RETRIBUZIONI MINIME IN VIGORE DAL 1/1/2010 AL 31/12/2025
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE NAVIGAZIONE SANMARINESE

	Retribuzione	Scatto	Retribuzione	Scatto	Retribuzione	Scatto	Retribuzione	Scatto
	dal 01/01/2010	dal 01/01/2010	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2025
	# 31/12/2021	# 31/12/2022						
			103,00%		103,00%		101,50%	
QUADRO	2.729,15	56,99	2.811,02	58,70	2.895,35	60,46	2.938,78	61,87
CAPO UFFICIO	2.511,96	56,99	2.587,32	58,70	2.664,94	60,46	2.704,91	61,37
VICE CAPO UFFICIO	2.300,99	56,99	2.370,02	58,70	2.441,12	60,46	2.477,74	61,37
CAPO REPARTO	2.185,86	56,99	2.251,44	58,70	2.318,98	60,46	2.358,76	61,37
IMPIEGATO 1°	2.079,22	56,99	2.141,60	58,70	2.205,85	60,46	2.238,94	61,37
AUSILIARIO	1.794,26	44,57	1.848,09	45,91	1.903,52	47,29	1.932,08	48,00



















